

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-196 del 16/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VERNILUX S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di plastificazione e verniciatura fogli sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-194 del 16/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VERNILUX S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di plastificazione e verniciatura fogli sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/09/2018, acquisita al Prot. Com.le 20173 e da Arpae al PGFC/2018/15853 del 03/10/2018, da VERNILUX S.R.L. nella persona di Mirco Monti, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di plastificazione e verniciatura fogli sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e smi, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 269, con Atto Prot. Com.le 21021 del 10/10/2018, acquisito al PGFC/2018/17500, il SUAP ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la

Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Savignano sul Rubicone, Azienda U.S.L. della Romagna, Arpa;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/10/2018 Prot. Com.le 22551, acquisita da Arpa al PGFC/2018/18536, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 06/11/2018 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al PGFC/2018/18917;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1025 del 12/01/2019, acquisita al PGFC/2019/5157 del 14/01/2019, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *"Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 06.11.2018 ed assunta al protocollo comunale al n° 23179/2018, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione."*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/01/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *"(...) Visto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0002077/P del 04/01/2019, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2019/341 del 04/01/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: "Esaminata la documentazione prodotta e le successive integrazioni, in considerazione della ubicazione dello stabilimento in zona artigianale, valutati i processi produttivi e le modalità di captazione trattamento ed espulsione a tetto, si esprime Parere Favorevole alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda gli aspetti di competenza";*

Vista la relazione tecnica PGFC/2019/3392 del 10/01/19 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);"

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **VERNILUX S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da

Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VERNILUX S.R.L.** (C.F./P.IVA 01304690405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12, **per lo stabilimento di plastificazione e verniciatura fogli sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Società VERNILUX srl ha presentato in data 27/09/18 l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativa all'attività di produzione e commercializzazione di elementi di arredo, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone, con nota P.G.N. 21021 del 10/10/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/17500, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/18396 del 25/10/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaе del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/18397 del 25/10/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 22601 del 30/10/18, acquisita al prot. di Arpaе PGFC/2018/18589 del 30/10/18, il Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso il proprio parere nel quale *“si ravvisa pertanto la conformità dell'intervento con le N.T.A. del R.U.E. attualmente vigente, riscontrando la CONFORMITÀ' E LA COMPATIBILITÀ' URBANISTICO-EDILIZIA dell'attività produttiva denominata "VERNILUX s.r.l." avente sede in via Amendola n° 12 a Savignano Sul Rubicone”*.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0002077/P del 04/01/2019, acquisita al protocollo di Arpaе PGFC/2019/341 del 04/01/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportata: *“Esaminata la documentazione prodotta e le successive integrazioni, in considerazione della ubicazione dello stabilimento in zona artigianale, valutati i processi produttivi e le modalità di captazione trattamento ed espulsione a tetto, si esprime Parere Favorevole alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda gli aspetti di competenza”*.

Con nota PGFC/2019/3392 del 10/01/19 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaе ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Lo stabilimento ricade nell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i per l'attività di plastificazione fogli che rientra al punto 1. *Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno* della Parte II dell'allegato III alla Parte V del Decreto. Si evidenzia che tutti i prodotti utilizzati per la plastificazione, eccetto l'acetato di butile e l'acetato di etile, presentano la frase di rischio H351.

Riguardo l'attività di verniciatura, dalle schede di sicurezza risulta che i prodotti utilizzati non contengono COV e nella documentazione integrativa, acquisita con PGFC 18917 del 07/11/2018, il gestore dichiara che

non si sviluppano inquinanti; dalla visione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati emerge comunque la presenza di limitati quantitativi di composti organici volatili.

Caratteristiche dei punti di emissione

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Sezione (m ²)	Sistema di abbattimento
E1 - Verniciatura	4.000	8	8,0	0,10	/
E2 - Verniciatura	10.000	8	8,0	0,41	/
E3 - Verniciatura	5.500	8	8,0	0,28	/
E4 – macchina plastificatrice	7.000	8	18,0	0,19	combustione catalitica
E5 - macchina politenatrice	1.000	8	8,0	0,02	/

Riguardo i valori delle portate indicati dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Proposta di limiti e prescrizioni

E1, E2, E3 – Verniciatura - Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 6 della voce 4.7 - *Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della D.G.R. 2236/09 che indica un valore pari a 50 mg COT/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; il monitoraggio periodico viene sostituito con l'annotazione dei quantitativi mensili di prodotti vernicianti utilizzati su registro vidimato, validato dalle fatture di acquisto.

E4 – Plastificazione fogli - Gli inquinanti sono costituiti da COV e isocianati. Tenuto conto che tutti i prodotti utilizzati per la plastificazione, eccetto l'acetato di butile e l'acetato di etile, presentano la frase di rischio H351 in quanto sono presenti le sostanze Difenilmetan-4,4'-diisocianato e Difenilmetan-2,4'-diisocianato in percentuali tali da non superare il flusso di massa pari a 100 g/ora., riportato al punto 2.3. della parte I dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06, per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento al punto 16 della Parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06 che, per consumi di solvente >15 t/a, prevede limiti per le emissioni convogliate pari a 50 mg/Nmc; inoltre, deve essere rispettato il valore limite per le emissioni diffuse pari al 20% di input di solvente. Per la determinazione del valore limite degli isocianati si fa riferimento:

- alla classe I della Tabella D del punto 4. *Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri* dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 che riporta valori limite di soglia di rilevanza e in concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc;
- sia i Criteri CRIAER, approvati con la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 che la D.G.R. 2236/09 non riportano riferimenti specifici per l'attività in esame. Eventualmente, si può fare riferimento alle voci 4.5.17 - FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE, PER COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO O POLIURETANO ESPANSO, 4.5.18 - FORMATURA E POLIMERIZZAZIONE DI MOLE, NASTRI ABRASIVI E FINTI MARMI e 4.5.19 - ESTRUSIONE LASTRE IN POLIURETANO ESPANSO (PROCESSO CONTINUO) dell'allegato 4 della ai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riportano un valore pari a 5 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del Decreto e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 si applicherà il valore più restrittivo pari a 5 mg/Nmc.

E5 – Macchina politenatrice - Gli inquinanti sono costituiti da ozono; per la determinazione del valore limite si fa riferimento alla voce 4.5.25 - TRATTAMENTO "CORONA" DI FILMS PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI dell'allegato 4 dei Criteri

CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 1 mg/Nmc. Riguardo alle prescrizioni si farà riferimento alle lettere f) e g) della voce sopra richiamata dell'allegato 4 della Determinazione.

Tabella riepilogativa

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E1 - Verniciatura	COV (<i>espresso come COT</i>)	50
E2 - Verniciatura	COV (<i>espresso come COT</i>)	50
E3 - Verniciatura	COV (<i>espresso come COT</i>)	50
E4 – Plastificazione fogli	COV (<i>espresso come COT</i>)	50 ^(a)
	Isocianati	5
E5 – Macchina politenatrice	Ozono	1

^(a) dovrà essere rispettato anche il limite per le emissioni diffuse pari al 20% di input di solvente

Il consumo massimo teorico di solvente è pari a 35,37 t/anno.

L'emissione totale annua di COV è ≤ 7,81 t/a di cui 0,74 t/a da emissione convogliate (utilizzato il fattore di conversione mgC/Nmc = 1,2) e 7,07 t/a da emissioni diffuse.

EMISSIONI CONVOGLIATE

Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione massima (mgC/Nmc)	Ore lavorate al giorno	Giorni lavorativi all'anno	Ore lavorate all'anno	Flusso di massa t/a
E4	7000	50	8	220	1760	0,7392
					totale	0,74

EMISSIONI DIFFUSE

			% diffuse	t/anno
20% input di solvente	input solvente	35,37	20	7,07

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA	7,81	t/anno
---	-------------	---------------

Il gestore, ai sensi del punto 3.1 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06, almeno una volta all'anno, fornisce all'autorità competente i dati di cui al punto 4.1 dello stesso allegato e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni del presente decreto. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 dell'allegato citato, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dello stesso allegato.

Ai fini della corretta valutazione dei dati relativi al piano di gestione dei solventi, si ritiene necessario che il gestore debba installare idonei dispositivi (es: amperometri), anche dotati di sistemi di registrazione, negli impianti afferenti il punto di emissione E4 da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di detto impianto. Dell'avvenuta installazione di detto dispositivo, il gestore dovrà darne comunicazione all'interno dell'avviso della messa in esercizio degli impianti con relativa descrizione. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato su apposito registro vidimato.

Nel ciclo produttivo, precisamente al servizio del tunnel di asciugatura facente parte dell'attività di plastificazione fogli, è presente un impianto di combustione denominato ECG3, alimentato a metano, di potenza termica pari a 162 KW. Tale impianto non è soggetto ad autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 e smi.

Impianti termici civili - Sono presenti 2 impianti alimentati a metano denominati EGC1 e EGC2 aventi, rispettivamente, una potenza termica pari a 322 e 34,39 kW per una potenza termica nominale complessiva pari a 356,39 kW. Tali impianti non ricadono nel Titolo I alla Parte V del Decreto ma del Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 e non sono soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, degli atti di assenso acquisiti nell'ambito

della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/09/2018 P.G.N. 20173, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE EGC1 – CALDAIA C1 (322 kW, a metano)

EMISSIONE EGC2 – CALDAIA C2 (34,39 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. EGC3 – CALDAIA C3 (162 kW, a metano)

proveniente da un impianto con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di plastificazione e verniciatura fogli sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – MACCHINA VERNICIATRICE V1

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 2 – MACCHINA VERNICIATRICE V2

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 3 – MACCHINA VERNICIATRICE V3

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 4 – MACCHINA PER PLASTIFICAZIONE P6

Impianto di abbattimento: combustore catalitico

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – MACCHINA POLITENATRICE P8

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “*rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate anno*” (art. 275 e punto 1. della Parte II dell’Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), identificata ai fini della definizione dei limiti come “*Rivestimento adesivi*” al punto 16 (soglia di consumo di solvente > di 15 ton/anno) della Tabella 1 Parte III del citato allegato III, di cui alla **emissioni N. 4 “Macchina per plastificazione P6”**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) il consumo massimo teorico di solvente è 35,37 ton/anno;
- b) il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tale punto di emissione al precedente punto 1.;
- c) il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell’input di solvente;
- d) il valore di emissione totale annua di COV è 7,81 ton/anno;
- e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell’allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità dell’impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell’allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1

- volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare le voci O1 e O5 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.
- f) i consumi mensili di prodotti collanti e diluenti contenenti COV, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 11.;
- g) la conformità delle emissioni ai valori limite per i Composti organici volatili COV è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. A partire dalla data di messa in esercizio di cui al successivo punto 6., l'**emissione N. 4 dovrà essere dotata di idoneo dispositivo** (es: amperometri), dotati di sistemi di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 11.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4 e 5** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4 e 5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4 e 5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 4 e 5** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

10. Il monitoraggio periodico alle **emissioni N. 1, 2 e 3** è sostituito dalla annotazione dei consumi mensili dei prodotti vernicianti utilizzati sul **registro** di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti collanti e diluenti contenenti COV, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alla **emissione N. 4**;
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alla **emissione N. 4**, come richiesto al precedente punto 3;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 10, relativamente agli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.